

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1029 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dati principali delle unità di piccole dimensioni, i sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità e la determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 ⁽³⁾ la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva abrogata 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti erano stati pubblicati con comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 8666:2018 sui dati principali delle unità di piccole dimensioni, il cui riferimento figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione ⁽⁶⁾. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 8666:2020 e relativa modifica EN ISO 8666:2020/A11:2021 sulle definizioni delle dimensioni principali e dei dati correlati, delle specifiche delle masse e delle condizioni di carico delle unità di piccole dimensioni.
- (5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 15609:2012 sui requisiti di installazione dei sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità, pubblicata con comunicazione 2015/C 087/01. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 15609:2021.
- (6) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha inoltre elaborato la norma armonizzata EN ISO 11592-2:2021 sulla determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m.
- (7) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
- (8) Le norme EN 15609:2021, EN ISO 11592-2:2021 e EN ISO 8666:2020 quale modificata dalla norma EN ISO 8666:2020/A11:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) La norma EN 15609:2021 sostituirà la norma EN 15609:2012. La norma EN ISO 8666:2020, quale modificata dalla norma EN ISO 8666:2020/A11:2021, sostituirà la norma EN ISO 8666:2018.
- (10) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme EN 15609:2012 e EN ISO 8666:2018 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute e modificate delle norme armonizzate EN 15609:2012 e EN ISO 8666:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
- (12) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN 15609:2021, EN ISO 8666:2020 e relativa modifica EN ISO 8666:2020/A11:2021, e EN ISO 11592-2:2021 figurino in tale allegato. È inoltre opportuno sopprimere il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8666:2018 dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
- (13) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 15609:2012 sia incluso in tale allegato.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
- (15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 29 dicembre 2023

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

- 1) la voce 7 è soppressa;
- 2) sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Riferimento della norma
«45.	EN ISO 8666:2020 Unità di piccole dimensioni — Dati principali EN ISO 8666:2020/A11:2021
46.	EN 15609:2021 Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità — Requisiti di installazione
47.	EN ISO 11592-2:2021 Unità di piccole dimensioni — Determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra — Parte 2: Unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m».

ALLEGATO II

Nell'allegato II è aggiunta la voce seguente:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«38	EN 15609:2012 Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità	29 dicembre 2023».